

N. D243- 1585 /Prot.

Daiano, li 9 MAG. 2016

OGGETTO: Confronto concorrenziale per la concessione dell'immobile "BAR AL PARCO" in C.C. di Daiano da destinare a bar.

Ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 30 dd. 09.05.2016 si pubblica il seguente

AVVISO.

L'Amministrazione comunale intende concedere in uso i locali siti nel Comune di Daiano in Via San Tommaso n. 26 e costituiti da parte dell'edificio identificato dalla p.ed. 407 in C.C. Daiano, e così costituito:

Piano terra:

locale bar di mq. 48,60 circa

locale cucina di mq. 7,15

zona servizi igienici di mq. 6,95

Piano interrato:

locale uso magazzino di mq. 15 circa

locale tecnico caldaia

oltre a mq. 26,80 della p.f. 81 in C.C. Daiano, quale pertinenza esterna da adibire a somministrazione,

con l'attrezzatura esistente, da destinarsi esclusivamente all'esercizio dell'attività di somministrazione.

Gli immobili sono identificati dalle planimetrie depositate presso il Comune di Daiano.

La concessione avrà durata di anni sei, con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso dei locali, con eventuale rinnovo per ulteriori anni uno.

N.B.: Trattandosi di concessione amministrativa, è espressamente esclusa l'applicazione della legge n. 392/1978, pertanto non troveranno applicazione, tra l'altro, gli istituti del tacito rinnovo, del diritto di prelazione e dell'indennità di avviamento.

Allo scopo viene esperito un confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE

Per essere ammessi alla gara i soggetti interessati devono essere in possesso dei sottoindicati requisiti:

- a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 24 della L.P. 09.03.2016 n. 2 e 57 della Direttiva 2014/24/UE del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o legali rappresentanti delle società ed eventuali preposti o delegati, di almeno uno dei seguenti requisiti (alternativi) che corrispondono a quelli professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come ridefiniti dal D.lgs. 26.03.2010 n. 59:
 - b.1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b.2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso

- tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- b.3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- c) possesso da parte dei titolari di impresa individuale, legali rappresentanti delle società ed eventuali preposti o delegati, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, nonché di quelli previsti dall'art. 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del soggetto aggiudicatario della concessione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più alto, in aumento rispetto al prezzo base, di cui all'art. 18, comma 13 della L.P. 19.07.1990, n. 23 2 ss.mm..

L'aggiudicazione sarà perciò pronunciata in favore del soggetto che avrà presentato il **maggiore aumento percentuale** sul valore base del **canone di concessione**, prefissato in **misura mensile pari ad € 513,00**.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al valore del canone posto a base del confronto concorrenziale.

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, le stesse saranno aperte in seduta pubblica in data 30 maggio 2016 ad ore 14.30 (salva diversa comunicazione che verrà eventualmente esposta all'albo comunale) presso la sede municipale alla presenza del Segretario comunale, coadiuvato da due dipendenti comunali, dopo aver accertato la regolarità dei plichi pervenuti. Nel caso in cui la documentazione presentata non fosse conforme a quanto stabilito nel presente avviso, l'offerta relativa sarà esclusa dal confronto concorrenziale. Delle operazioni suddette sarà redatto apposito verbale. L'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento. Sarà presa in considerazione anche un'eventuale unica offerta, purché valida. Qualora due o più soggetti presentino l'identico aumento percentuale sull'importo a base del confronto concorrenziale, si procederà mediante estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Per circostanze sopravvenute o conseguenti al confronto concorrenziale, l'Amministrazione potrà determinare di non dare luogo all'aggiudicazione.

Si fa presente che, in caso di difformità tra la percentuale dell'aumento espressa in cifre e quella espressa in lettere, si considera valida quella maggiormente conveniente per l'Amministrazione comunale.

3. INVIO DELL'OFFERTA E TERMINE DI RICEZIONE

Per partecipare al confronto concorrenziale, ciascun concorrente dovrà far pervenire o consegnare a questo Comune, per mezzo del servizio postale o mediante consegna a mano, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2016**, un **plico raccomandato, debitamente sigillato** con nastro adesivo e/o ceralacca (e/o altro mezzo idoneo) sui lembi di chiusura e riportante sui medesimi la scritturazione e/o stampigliatura della denominazione dell'impresa e/o la firma del legale rappresentante.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'esclusione dal confronto concorrenziale.

Si precisa, in particolare, che sarà disposta l'esclusione nel caso in cui il plico non pervenga, per qualsiasi ragione, al protocollo comunale entro il termine suddetto; non sarà tenuta in alcun conto la dimostrazione di avvenuta spedizione entro il termine.

Sul plico dovrà essere indicato il nome del mittente e la scritta "Confronto concorrenziale bar al Parco" (o altra dicitura simile).

Oltre detto tramite non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente. Non si terrà conto di offerte subordinate a riserve o condizioni.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, pena l'esclusione nel caso di mancata presentazione, ferma restando la facoltà di integrare o regolarizzare quanto presentato, nei casi ammessi:

A. L'OFFERTA, contenuta in busta chiusa e redatta, in bollo, secondo le modalità sotto riportate.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso dall'offerente, o dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa.

La formulazione dell'offerta avviene mediante l'indicazione del rialzo percentuale unico espresso in cifre e in lettere da applicarsi all'importo a base di gara, tenuto conto che, qualora sussistano discordanze, l'Amministrazione considererà valida la percentuale maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione stessa.

Non sono ammesse offerte al ribasso o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta, comprensiva delle dichiarazioni di cui alle successive lettere a), b), c) e d), deve essere inserita, senza alcun altro documento, in apposita busta **chiusa e sigillata**, con qualsiasi mezzo, sui lembi di chiusura; la busta **deve essere inserita nel plico d'invio** assieme ai documenti sotto indicati.

Nella busta contenente l'offerta (o in calce alla medesima) dovranno essere inoltre inserite le seguenti dichiarazioni:

- a) **dichiarazione** di aver preso visione dell'immobile ove dovrà essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di aver preso conoscenza dei locali, degli accessi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esercizio nell'immobile dell'attività sportiva e di somministrazione;
- b) **dichiarazione** di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori che saranno impiegati nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove verrà esercitata l'attività stessa e delle normative previdenziali ed assistenziali ivi vigenti;
- c) **dichiarazione** di accettare tutte le principali clausole del contratto di concessione, come indicate al paragrafo 4 del presente avviso, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e di ritenere equo il valore del canone posto a base del confronto concorrenziale, sul quale è proposto l'aumento indicato in offerta;
- d) **dichiarazione** che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a sottoscrivere il contratto di concessione, con le principali clausole indicate al paragrafo 4 del presente avviso, entro il termine che le verrà comunicato dall'Amministrazione.

B. DICHIARAZIONE, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, redatta preferibilmente secondo il fac simile depositato presso l'ufficio segreteria comunale, successivamente verificabile attraverso l'acquisizione della relativa documentazione, accompagnata da fotocopia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, **attestante**:

- a) l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 24 della L.P. 09.03.2016 n. 2 e 57 della Direttiva 2014/24/UE del D.Lgs. n. 163/2006. Con compilazione dell'allegato modulo denominato "Motivi di esclusione".

- b) di essere in possesso nella persona del titolare in caso di impresa individuale, dei legali rappresentanti in caso di società e di eventuali preposti o delegati, di almeno uno dei seguenti requisiti (alternativi) che corrispondono a quelli professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come ridefiniti dal D.lgs. 26.03.2010 n. 59. La presente dichiarazione deve essere completata con l'indicazione dello specifico requisito posseduto fra quelli indicati di seguito, della persona fisica cui lo stesso si riferisce e della sua qualifica nell'ambito del concorrente:
- b.1) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b.2) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - b.3) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- c) di essere in possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o dei legali rappresentanti delle società ed eventuali preposti o delegati, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, nonché di quelli previsti dall'art. 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

Le dichiarazioni predette possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

Si precisa che dovrà altresì essere compilato e allegato (esternamente alla busta contenente l'offerta) il modulo denominato "Motivi di esclusione".

Si fa presente che l'omessa indicazione nella dichiarazione **anche di una sola** delle dichiarazioni suindicate, comporta l'esclusione dell'Impresa dal confronto concorrenziale.

Si fa altresì presente che le dichiarazioni contenute nella dichiarazione stessa saranno soggette a verifica, attraverso l'acquisizione della documentazione che le comprova. Qualora dalla verifica delle dichiarazioni, attraverso l'acquisizione della documentazione relativa, o attraverso qualsiasi altra modalità, si rilevi l'insussistenza dei requisiti dichiarati o l'esistenza comunque di cause di esclusione dal confronto concorrenziale, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'esclusione del concorrente dallo stesso. In ogni caso si provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria.

II PLICO RACCOMANDATO dovrà pervenire al seguente indirizzo, entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, al

**COMUNE DI DAIANO
UFFICIO PROTOCOLLO**

attraverso una delle seguenti modalità:

- a) raccomandata del servizio postale statale;
- b) modalità analoga al servizio postale raccomandato inoltrato da corrieri specializzati;
- c) consegna diretta all'Ufficio protocollo comunale, il quale, a richiesta, ne rilascia apposita ricevuta.

4. PRINCIPALI CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'offerta prodotta implica l'integrale accettazione delle principali clausole contrattuali, nel seguito indicate:

1. Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente dalla concessione con preavviso di almeno sei mesi comunicato alla controparte a mezzo raccomandata A.R.
2. Il concessionario, presa conoscenza del complesso immobiliare oggetto della concessione in uso, si obbliga a restituirlo, alla scadenza della presente concessione in uso, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto.
3. La durata della presente concessione in uso viene stabilita in anni sei, con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso dei locali, con eventuale rinnovo per ulteriori anni uno. E' espressamente esclusa la proroga tacita.
4. Canone di concessione: pari a quello indicato in offerta da pagare in rate mensili anticipate entro il 10 di ciascun mese. Il canone sarà aggiornato anno per anno nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi rispetto al mese di giugno dell'anno di riferimento.
5. E' fatto obbligo al concessionario:
 - di provvedere alla pulizia ordinaria del parco giochi comunale antistante il locale oggetto di concessione, con raccolta bisettimanale degli eventuali rifiuti che dovessero essere presenti all'interno dello stesso. L'asporto di tali rifiuti verrà effettuato a cura del Comune;
 - di richiedere l'adesione al Distretto famiglia della Valle di Fiemme;
 - di garantire l'apertura del locale di somministrazione nei giorni di sabato e domenica, durante tutti i periodi di apertura.
6. E' fatto espresso divieto al concessionario di modificare la destinazione d'uso di quanto concesso, nonché di subconcedere e/o cedere a terzi il contratto di concessione, salvo espressa autorizzazione da parte del concedente.
7. E' inoltre fatto divieto al concessionario di posizionare apparecchi da gioco (con vincita in denaro) all'interno dei locali di proprietà comunale.
8. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di revocare in ogni momento la presente concessione in uso, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, salvo il diritto del concessionario ad un equo indennizzo e salvo la facoltà di recesso cui al precedente punto 1.
9. Costituzione della cauzione definitiva, da parte del concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, nell'importo pari ad una annualità dell'importo netto contrattuale, con deposito di contanti presso il tesoriere comunale ovvero fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo le modalità indicate nell'allegato, a garanzia degli obblighi assunti nel contratto di concessione. Detto deposito sarà restituito alla scadenza della concessione. Sarà invece incamerato dall'amministrazione concedente, salvo il risarcimento del maggiore danno, nel caso in cui il concessionario si renda inadempiente anche ad uno solo dei doveri pattuiti in contratto, con obbligo della immediata ricostituzione, sotto pena di risoluzione ipso jure del contratto.
10. Il concessionario è tenuto a garantire un'adeguata copertura assicurativa per incendio, scoppio, rischio locativo, furto, responsabilità civile, escluso il caso fortuito e la forza maggiore, e per tutti i danni che i beni costituenti l'oggetto della presente dovessero subire, anche per negligenze di terzi o di dipendenti. Ogni diritto derivante da detta assicurazione sarà di spettanza del Comune di Daiano.

11. Il concessionario è custode dei beni mobili ed immobili ricevuti in concessione, per tutta la durata della stessa. Pertanto è ritenuto responsabile di eventuali danneggiamenti che si dovessero verificare in conseguenza della propria attività, esonerando pertanto espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità a riguardo. Il concessionario è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al Comune eventuali danneggiamenti che dovessero essere causati da terzi. Il concessionario si impegna ad utilizzare il complesso dei beni oggetto di concessione con la massima diligenza, onde evitare ogni possibile danno al patrimonio comunale ed a terzi.
12. A carico del concessionario grava la piena e completa responsabilità in ordine a danni e beni mobili ed immobili derivanti da furto con o senza scasso. A tal fine il concessionario è tenuto ad esonerare il Comune di Daiano dalla responsabilità stessa, così come per danni diretti ed indiretti che gli potessero derivare da fatti dolosi o colposi di terzi o che potessero essere cagionati a terzi nel corso della gestione.
13. Tutte le spese inerenti la gestione dell'Azienda (es: energia elettrica, acqua, tariffa RSU, telefono, gas, interventi di ordinaria manutenzione in genere e altre tasse e imposte) sono a carico del concessionario, come pure quelle per il rilascio delle licenze di legge.
14. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione sono interamente a carico del concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del concedente.
15. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni, il concessionario è tenuto ad eleggere il proprio domicilio in Daiano (TN), Via San Tommaso n. 26. In caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trento.



Il Segretario Comunale
dott.ssa Emanuela Bez

Spett.le
Comune di DAIANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

**CONCESSIONE IN USO IMMOBILE "BAR AL PARCO" in C.C. DAIANO
DA DESTINARE A BAR**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, in qualità di titolare/legale
rappresentante/procuratore dell'impresa _____
cod.fisc. _____, P.IVA _____, con sede
legale in _____ via _____, n. _____,
tel. _____, mail/fax _____, PEC _____,
presa visione del bando di data _____, prot. n. _____,

DICHIARA

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

- a) ☐ l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 24 della L.P. 09.03.2016 n. 2 e 57 della Direttiva 2014/24/UE del D.Lgs. n. 163/2006 (**come più dettagliatamente indicato nell'allegato modulo denominato "Motivi di esclusione".**).
- b) ☐ di essere in possesso nella persona del titolare in caso di impresa individuale, o dei legali rappresentanti in caso di società e degli eventuali preposti o delegati
(*indicare nominativo e qualifica*)

di almeno uno dei requisiti (alternativi) che corrispondono a quelli professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come ridefiniti dal D.lgs. 26.03.2010 n. 59,
(*barrare il caso che interessa*):

- b.1) ☐ avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b.2) ☐ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di

- coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- b.3) ☐ essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- c) ☐ di essere in possesso da parte dei titolari di impresa individuale, o dei legali rappresentanti delle società ed eventuali preposti o delegati, dei requisiti morali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, nonché di quelli previsti dall'art. 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

(FIRMA)

Luogo e data _____

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.